

LA DETRAZIONE PER SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVA DI RAGAZZI FRA 5 E 18 ANNI DI ETA' - il Decreto attuativo è lo spunto per più di una osservazione, a cura del Dott. Stefano Andreani, Consulente Regionale Fiscosport Toscana

05/04/07

E' stato finalmente pubblicato il Decreto Ministeriale attuativo, relativo alla detrazione del 19% per spese per l'attività sportiva di ragazzi fra 5 e 18 anni, fino a un massimo di spesa di 210 euro, come stabilito dal nuovo art. 15, comma I, lettera i-quinquies, del TUIR, introdotto dall'art. 1, comma 319, della Finanziaria 2007.



Il decreto, e la relazione che lo accompagna, non presentano novità di particolare rilievo, anche perchè da un lato la norma non appare particolarmente complessa, dall'altro l'entità del vantaggio fiscale (un beneficio massimo del 19% su 210 euro, quindi 39,90 euro annui) non ci pare possa spingere a chissà quali abusi...

Di essi riteniamo però opportuno sottolineare quattro aspetti, l'ultimo dei quali, se non ha particolare rilevanza per la questione in esame, ne ha invece molta di più, come vedremo, sotto il profilo del riconoscimento della rilevanza sociale delle "strutture sportive non agonistiche" (in primo luogo centri fitness/wellness e piscine).

Esamineremo infine le questioni che decreto e relazione non affrontano direttamente, anche se i principi generali che espongono possono certamente servire a chiarire gli eventuali dubbi residui.

1) Una interpretazione estensiva

Il primo aspetto è **l'interpretazione assolutamente estensiva** data alla norma.

La legge parla di spese per l'iscrizione e l'abbonamento a "*associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture...*"; il decreto e soprattutto la relazione illustrativa dello stesso chiariscono che si sono voluti affiancare due criteri, uno soggettivo e uno oggettivo, ed è sufficiente la presenza di uno solo di essi:

- è sufficiente che il soggetto che riscuote tali iscrizioni o abbonamenti sia una associazione o una società sportiva dilettantistica, che rispetti i dettami di cui all'art. 90 della Legge 289/2002

e nel contempo

- è sufficiente che chi riscuote tali iscrizioni o abbonamenti gestisca un impianto sportivo, anche se si tratta di un qualsiasi ente diverso da quelli qui sopra indicati (e quindi anche società commerciali, ditte individuali, enti pubblici, ecc.).

Il tutto affiancato dall'affermazione, contenuta nella Relazione illustrativa, che "*è di tutta evidenza che un'interpretazione tesa a limitare eccessivamente il novero dei beneficiari della detrazione si porrebbe in antitesi con la finalità della disposizione in esame*"

In sostanza, pare che di limitazioni ne siano rimaste ben poche.

La "zona bianca" è talmente ampia che se proprio vogliamo andare a cercare una "zona grigia" dobbiamo spostarci su attività non chiaramente sportive, svolte in luoghi che non possano essere considerati "palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi", da soggetti che non rispettino i dettami dell'art. 90/289.

Un esempio potrebbero essere corsi di yoga, danza e simili, tenuti non in palestre, o comunque impianti sportivi, da soggetti diversi dalle società e associazioni sportive: se consideriamo che i frequentatori debbono essere ragazzi fra i 5 e i 18 anni, pare proprio che si tratti di ipotesi assolutamente remote, se non addirittura solo teoriche.

2) Le modalità di documentazione delle spese

Il secondo aspetto è che viene chiarito **come tali spese debbono essere documentate**.

Anche sotto questo aspetto (e sinceramente ci eravamo già pronunciati in tal senso, dato che una diversa previsione sarebbe apparsa palesemente infondata) il criterio è molto ampio:

1) il pagamento deve risultare da un bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento

2) tale documento deve riportare:

- a) la denominazione, la sede e il codice fiscale del destinatario,
- b) la causale (iscrizione o abbonamento),
- c) l'attività sportiva esercitata,
- d) l'importo,
- e) i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

Si tratta di elementi ovvi; l'unico problema sostanziale è farli stare in un bollettino bancario o postale!

Gli enti che utilizzino tale modalità di riscossione dovranno quindi consegnare successivamente, a chi ne farà richiesta fornendo i dati da inserire (segnatamente il codice fiscale di chi effettua il pagamento e quindi fruirlà della detrazione), una specifica ricevuta, contenente gli elementi richiesti dalla legge.

3) Il possibile monitoraggio delle entrate delle società sportive

Il terzo aspetto, in parte collegato al secondo, è **l'attività di emersione e monitoraggio** delle entrate delle società e associazioni sportive dilettantistiche, che la normativa in esame consentirà.

Come già per la ben nota agevolazione per le spese di ristrutturazione degli edifici, è infatti evidente che l'emissione di una ricevuta, con l'indicazione del proprio codice fiscale, da parte del percipiente le quote di iscrizione ovvero dell'abbonamento, costringerà lo stesso a contabilizzare correttamente tale entrata.

Nell'ottica poi del monitoraggio, esso è effettivamente possibile solo se i dati sono acquisiti dall'Amministrazione con modalità informatiche; ciò può avvenire o nel momento del pagamento, stabilendo particolari modalità di effettuazione, o nel momento di acquisizione della dichiarazione, richiedendone la specifica indicazione in essa.

Per le spese di ristrutturazione edilizia è stata scelta, molto probabilmente per motivi di tempestività, la prima strada; per le spese in esame potrebbe essere seguita la seconda, chiedendo l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi di chi chiede la detrazione, del codice fiscale del percipiente.

E' evidente che si tratterebbe dell'ennesimo dato da inserire in dichiarazioni già "lunari", ma se ciò può servire per colpire società e associazioni "sommerse" o comunque irregolari, a favore di quelle che invece si sforzano di rispettare ogni adempimento, non possiamo che salutare tale obbligo con soddisfazione.

Cogliamo l'occasione per ricordare un aspetto che non muta rispetto al passato, ma al quale talvolta non viene prestata la dovuta attenzione.

Sappiamo che tali corrispettivi rientrano nell'area istituzionale e non commerciale se, a norma dell'art. 148, III comma, del TUIR, percepiti per *"attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che ... fanno parte di una unica organizzazione nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali"*.

Nel caso in esame, ovvero di pagamenti effettuati da altri (di norma i genitori) per l'iscrizione o l'abbonamento di minorenni, si pone il problema di chi debba essere iscritto, associato, partecipante o comunque tesserato: il ragazzo o chi paga la quota?

Una attenta lettura della norma (*"attività svolte ... verso pagamento di corrispettivi specifici ... nei confronti di"*, e non *"da parte di"*) ci fa propendere per la prima risposta: iscritto, associato, partecipante o comunque tesserato deve essere il ragazzo che fa attività sportiva.

Difficilmente sostenibile ci pare infatti una diversa interpretazione, talvolta proposta da qualche interprete, secondo cui l'attività verrebbe svolta a favore del genitore, che a sua volta avrebbe la possibilità di far fare sport al ragazzo, e sarebbe quindi il genitore a dover essere iscritto, associato, partecipante o comunque tesserato: a parte la "contorsione" di tale costruzione, come iscrivere, associare o ancor peggio tesserare (se non come socio meramente sostenitore) qualcuno che non svolge alcuna attività sportiva?

4) La tutela della salute: un nuovo concetto di sport

Il quarto aspetto, a cui abbiamo accennato in apertura, discende da due incisi della Relazione, che

ribadiscono in modo chiaro il medesimo concetto.

Al punto 2 si afferma che *"la norma persegue lo scopo di promuovere ... l'attività sportiva dilettantistica tra i ragazzi ... per gli intuibili effetti di tale pratica, sia sotto l'aspetto **di tutela della salute**, in sé considerata, sia sotto l'aspetto della maggior diffusione possibile della cultura dello sport"*

E successivamente, dopo la motivazione dell'interpretazione estensiva già riportata al precedente punto 1, così si prosegue: *"fermo restando che la stessa deve essere interpretata in modo coerente con la ratio che essa sottende, valutata nella più ampia prospettiva della **tutela del diritto alla salute**, di cui all'art. 32 della Costituzione"*

L'attività sportiva dilettantistica viene quindi espressamente collegata alla tutela della salute.

Se pensiamo che la legge istitutiva del CONI ne individua i compiti nell' *"organizzazione e potenziamento dello sport nazionale e l'indirizzo di esso verso il perfezionamento atletico con particolare riguardo al miglioramento fisico e morale"*, il cambiamento appare di grande rilievo.

Da sport tutelato nel suo aspetto agonistico e di "scuola di vita", a sport dilettantistico come **tutela della salute**.

In questo contesto mi pare evidente il riconoscimento del ruolo sociale, degno della più ampia tutela a norma dell'art. 32 della Costituzione, delle palestre nelle quali non viene assolutamente svolta attività agonistica (c.d. centri fitness o wellness), come pure delle piscine nelle quali la destinazione alla pratica agonistica diviene spesso secondaria rispetto al c.d. "nuoto libero" e alle altre pratiche sportive svolte in acqua (aquagym, ecc.).

Volendo portare all'estremo tale principio, con una lettura meramente letterale delle disposizioni in esame, non possiamo che sollevare seri dubbi sul diritto alla detrazione in caso di quote pagate per la partecipazione a corsi tenuti da società sportive professionistiche in impianti destinati alla pratica dello sport professionistico (p.es. centri tennis o stadi di calcio omologati per, e quindi destinati a, competizioni professionistiche).

Se poi volessimo proseguire lungo tale ragionamento, quella "discriminazione" avrebbe anche un fondamento logico: se il principio è l'incentivazione dello sport dilettantistico come tutela della salute, ben potrebbe giustificarsi l'assenza di tale incentivazione nel caso di attività sportiva indirizzata al professionismo (e forse già al semplice agonismo), i cui danni per la salute (non tocchiamo nemmeno l'argomento doping, pur di grande importanza purtroppo a tutti i livelli, ma pensiamo semplicemente alla percentuale di infortuni) possono essere spesso superiori ai benefici.

Da uomo di sport agonistico, ben comprendo il moto di ribellione che probabilmente assale chi, fra i lettori, pratica e diffonde lo sport "nell'accezione CONI", tanto per intenderci, ma se conto fratture, interventi, cicatrici e postumi vari, e il principio informatore della norma in esame è la "tutela della salute", ci difendiamo male

5) Le questioni non affrontate

Infine, nel silenzio di Decreto e Relazione ma nel rispetto del generale criterio di interpretazione estensiva che li pervade, riteniamo di poter dare risposta positiva, ancorché non supportata da una conferma ufficiale, alle altre questioni che erano state sollevate fin dall'emanazione della norma:

- il tetto di 210 euro annui di spesa dovrebbe essere per ogni soggetto che effettua il pagamento, secondo i principi generali degli oneri deducibili e che danno diritto a detrazione, e quindi: due genitori e un ragazzo, 420 euro complessivi, un genitore e tre figli, 210 euro complessivi
- nessuna limitazione geografica (la palestra può ben essere all'estero)
- nessuna necessità che il ragazzo sia a carico di chi paga, o che sia ad esso legato da vincoli di parentela: ci rendiamo conto che può apparire paradossale, ma la lettera e lo spirito della norma (incentivare l'attività sportiva dei giovani) non possono portarci ad una interpretazione diversa.